

OGGETTO: DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER ACQUISTI ON LINE SU AMAZON BUSINESS EU PER SODDISFARE I FABBISOGNI RICORRENTI DELL'AZIENDA SPECIALE SAM L'ANNO 2026.

IL COMMISSARIO DELEGATO P.T. DELLA SAM

RICHIAMATI:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali "Tuel" di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e ss.mm.ii., in particolare:
- l'art. 107 che attribuisce ai dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- l'art. 153 sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegno di spesa; gli artt. 183 e 191 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- il D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" con efficacia dal 1° luglio 2023;
- il vigente Statuto comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 23 gennaio 1997 e ss.mm.ii.;
- il vigente Statuto dell'azienda speciale Sam;
- la nomina a Commissario Delegato P.T. della Sam, Decreto commissariale n. 2 del 05/06/2026, per l'esercizio delle funzioni ivi previste, si dispone quanto segue.

DICHIARATO che la sottoscritta, firmataria del presente atto, non si trova in conflitto di interesse, anche potenziale, con il destinatario finale dello stesso a norma:

- dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 190/2012;
- dell'art. 16 del D.lgs. 36/2023 "codice dei contratti pubblici";
- dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 "codice di comportamento dei dipendenti pubblici";

ATTESO che, in caso di inerzia, il potere sostitutivo è esercitato dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 2, comma 9-bis, della Legge 241/90;

CONSIDERATO che:

- per le minute spese necessarie per garantire il funzionamento degli uffici della Sam si provvede mediante pagamento con fondo cassa economale solo se ricorrono i caratteri dell'urgenza e della eccezionalità della spesa, come più volte ribadito dalle varie sezioni della Corte dei Conti, per tutte le altre minute spese, seppur non identificabili puntualmente sin dall'inizio, aventi carattere di continuità e ricorrenza, si provvede mediante le ordinarie procedure di spesa;
- si rende pertanto necessario distinguere i fabbisogni ricorrenti per area merceologica individuando il fornitore e la spesa massima presunta annuale, tuttavia vi sono esigenze, spesso impellenti, che possono manifestarsi nel corso delle attività quotidiane degli uffici e dei servizi, di difficile reperimento dagli abituali fornitori;
- è opportuno quindi prevedere la possibilità di effettuare degli acquisti online su Amazon Business EU SARL: il servizio Amazon per aziende e professionisti che permette di accedere ad un catalogo di migliaia di prodotti offerti da moltissimi fornitori a prezzi vantaggiosi, con possibilità di leggere le recensioni dei clienti, di inserire dei filtri per favorire ricerche in base alla distanza territoriale, alle caratteristiche ecologiche dei prodotti, ecc., e con consegna prevista per il giorno successivo;
- L'azienda speciale Sam, di proprietà del Comune di Pagani, utilizza questa piattaforma di approvvigionamento aprendo un account comprensivo del servizio "Amazon Prime" che consente spedizioni gratuite e più rapide su migliaia di prodotti, potendo effettuare in tempi brevissimi che avrebbero comportato ricerche di mercato dispendiose in termini di tempo e di denaro;
- il profilo L'azienda speciale Sam consente la fornitura di prodotti e servizi fatturabili da Amazon Business EU SARL avente sede in Lussemburgo, codice postale 1855, Avenue John F. Kennedy, 38, identificativo fiscale: LU23561633;
- la spesa presuntivamente necessaria per l'anno 2026 ammonta a **€ 4.990,00, IVA Esclusa e non** in regime reverse charge, e costituisce una stima e non un minimo garantito, non dando diritto ad alcuna pretesa di indennizzo da parte dell'operatore economico qualora l'importo non venga raggiunto;

DATO ATTO che:

- il valore dell'appalto rientra nei limiti previsti per l'affidamento diretto senza consultazione di più operatori economici, come previsto dall'art. 50 del D. lgs. 36/2023 "codice dei contratti pubblici";
- le categoria merceologiche interessate dal presente affidamento non sono ricomprese tra quelle per le quali sussiste l'obbligo di ricorso alle convenzioni Consip Spa o di altri soggetti aggregatori di cui al DPCM 11 luglio

2018, ne' sono presenti convenzioni attive da parte di Consip Spa o dal soggetto aggregatore per la Regione da utilizzare come parametro prezzo-qualità ai sensi dell'art. 26, comma 3, della Legge 488/1999;

- il valore stimato dell'appalto è inferiore alla soglia prevista dal comma 450, art. 1 della Legge 296/2006 che prevede il ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR 207/2010, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, per lo svolgimento delle procedure relative ad acquisti di beni e servizi d'importo inferiore alla soglia di rilievo comunitaria e superiore a € 5.000,00 (soglia innalzata con il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 "legge di Bilancio 2019");
- si procede pertanto al di fuori delle piattaforme telematiche di acquisizione e il contratto potrà dirsi perfezionato mediante scambio di lettere secondo l'uso del commercio;
- è presente un punto di ritiro Amazon locker nel territorio comunale e limitrofo;

Dato atto che l'azienda speciale si presenta destrutturata e disorganizzata, essendo anche carente di personale formato per gli approvvigionamenti ai sensi del codice dei contratti;

Accertato che manca un fornitore contrattualizzato con la Sam, e che un minimo di efficienza organizzativa avrebbe voluto l'individuazione e la contrattualizzazione di uno o massimo due operatori, già all'atto dell'inizio del rapporto contrattuale, 01/01/2025, mediante una procedura aperta di pari durata ai contratti nativi o di durata proporzionata alle esigenze, in modalità accordo quadro ex art. 59 del DLgs 36/2023, che avrebbe consentito da un lato di fronteggiare le evenienze prevedibili e non prevedibili e dall'altro di rispettare il divieto di frazionamento degli affidamenti, (Atto del Presidente n. 2390 dell'8 ottobre 2025), nel rispetto dei principi generali espressi dagli artt. 14, 38 e ss. e 58 del d.lgs. 36/2023 del divieto di frazionamento artificioso nonché con le previsioni dell'art. 50, comma 1, lett. a) e c) del d.lgs. 36/2023, con la conseguente possibile compromissione dei principi generali in materia di affidamento dei contratti pubblici ed in particolare di concorrenza e par condicio. È fondamentale comprendere, come sottolineato dal TAR Lazio (sent. n. 8633/2023), che l'operatore che si aggiudica un accordo quadro non acquisisce il diritto di eseguire il servizio o la fornitura fino alla quantità massima indicata nella lex specialis. L'aggiudicatario diventa semplicemente la controparte contrattuale della stazione appaltante per i singoli contratti esecutivi, che verranno stipulati di volta in volta a seconda delle necessità effettive dell'ente, sempre nel rispetto del limite massimo fissato.

Questo strumento si rivela particolarmente utile per prestazioni ripetitive e omogenee, per le quali la stazione appaltante non è in grado di determinare in anticipo l'esatto ammontare o le tempistiche delle necessità (Consiglio di Stato, n. 5785/2021). Si è rivelato particolarmente vantaggioso, ad esempio, nel settore tecnologico, per far fronte alla rapida obsolescenza dei prodotti, oppure nel settore manutentivo, per far fronte agli imprevisti. Proprio perché integra un contratto normativo, l'affidamento dei contratti attuativi deve rispettare rigidamente le condizioni fissate, senza comportare modifiche sostanziali per non distorcere la concorrenza (TAR Sicilia Catania, n. 1414/2025).

PRECISATO, il DLgs. 36/2023, all'art. 2 ha introdotto l'innovativo "*principio della fiducia*" quale criterio interpretativo per valutare, nel caso concreto, l'esercizio dell'ampio potere discrezionale riconosciuto alle Stazioni Appaltanti nel compiere la scelta più funzionale al soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso alla procedura di gara;

DATO atto che: Secondo il Consiglio di Stato, Sez. V, 27.02.2024 n. 1924, infatti, il principio del risultato e quello della fiducia sono «avvinti inestricabilmente: la gara è funzionale a portare a compimento l'intervento pubblico nel modo più rispondente agli **interessi della collettività** nel pieno rispetto delle regole che governano il ciclo di vita dell'intervento medesimo».

Come precisato dal Consiglio di Stato, Sez. VII, 30.04.2024 n.3946 «il principio della fiducia quale criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale, ora positivizzato dal d.lgs. n. 36 del 2023, costituisce il portato di un approccio non certo ignoto al sistema anche in precedenza, secondo **condizioni di reciprocità**, quale fiducia, cioè, sia nelle amministrazioni sia negli operatori privati e, più in generale, nella capacità del complessivo assetto di disciplina ad assicurare la risoluzione dei profili di criticità e complessità che spesso connotano l'individuazione della regola del caso concreto».

Anche ad avviso del TAR Catania, 12.12.2023 n. 3738 «il nuovo principio – guida della fiducia, introdotto dall'art. 2 del d.lgs. n. 36/2023, porta invece a valorizzare l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici e afferma una regola chiara: ogni stazione appaltante ha la responsabilità delle gare e deve svolgerle non solo rispettando la legalità formale, ma tenendo sempre presente che ogni gara è funzionale a realizzare un'opera pubblica (o ad acquisire servizi e forniture) nel modo più rispondente agli interessi della collettività. Trattasi quindi di un principio che amplia i poteri valutativi e la discrezionalità della p.a., in chiave di **funzionalizzazione verso il miglior risultato possibile**. Tale fiducia, tuttavia, non può tradursi nella legittimazione di scelte discrezionali che tradiscono l'interesse pubblico sotteso ad una gara, le quali, invece, dovrebbero in ogni caso tendere al suo miglior soddisfacimento. Non si tratta, peraltro, di una fiducia

unilaterale o incondizionata. La disposizione precisa, infatti, che la fiducia è reciproca e investe, quindi, anche gli operatori economici che partecipano alle gare. È legata a doppio filo a legalità, trasparenza e correttezza, rappresentando, sotto questo profilo, una versione evoluta del principio di presunzione di legittimità dell'azione amministrativa» (in senso analogo, di recente **TAR Napoli, 06.05.2024 n. 2959**).

ACQUISITI:

- il codice identificativo di gara (CIG) per i **PRODOTTI**: BBF8D5007C su piattaforma dei contratti pubblici ai fini del rispetto dell'art. 3 della legge 13/08/2010, n.136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché dichiarazione del conto corrente dedicato;
- il codice identificativo di gara (CIG) per i **SERVIZI**: BBF8929344 su piattaforma dei contratti pubblici ai fini del rispetto dell'art. 3 della legge 13/08/2010, n.136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché dichiarazione del conto corrente dedicato;
- l'attestazione della regolarità contributiva rilasciata dall'istituto territorialmente competente
- l'attestazione della regolarità fiscale;
- la visura Camerale;
- l'AeRiscossioni;

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. 267/2000,

DETERMINA

- 1) di affidare, ex art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023, alla società Amazon Business EU SARL avente sede in Lussemburgo, codice postale 1855, Avenue John F. Kennedy, 38, identificativo fiscale: LU23561633, sede secondaria P.IVA 13397910962 la fornitura on line di prodotti e dei servizi appartenenti a varie categorie merceologiche, di volta in volta necessarie, di piccola minuta, per svariati interventi, di difficile reperimento presso gli abituali fornitori, al fine di soddisfare tempestivamente i fabbisogni ricorrenti degli uffici Sam per l'anno 2026, per adempiere alle prestazioni contrattuali a favore del committente comune di Pagani;
- 2) di impegnare, conseguentemente, la spesa di € 4.990,00, **IVA Esclusa e non** in regime reverse charge, al capitolo di spesa Spese Correnti, del Bilancio 2026, (CIG) per i **PRODOTTI**: BBF8D5007C
- 3) di impegnare, conseguentemente, la spesa di € 4.990,00, **IVA Esclusa e non** in regime reverse charge, al capitolo di spesa Spese Correnti, del Bilancio 2026, (CIG) per i **SERVIZI**: BBF8929344
- 4) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base dei principi contabili:

ANNO DI IMPUTAZIONE		ANNO DI PAGAMENTO	
<u>2026</u>	<u>€ 4.990,00</u>	<u>2026</u>	PRODOTTI: BBF8D5007C
<u>2026</u>	<u>€ 4.990,00</u>	<u>2026</u>	SERVIZI: BBF8929344

- 5) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento di spesa sono compatibili con gli stanziamenti di competenza e di cassa;
- 6) il contratto potrà dirsi perfezionato mediante scambio di lettere secondo l'uso del commercio;
- 7) di individuare ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/90 e ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, il commissario Sam, responsabile del procedimento;
- 8) Evidenziare che l'affidamento è subordinato al possesso dei requisiti di legge ai sensi dell'art. 17 del DLGS n. 36/2023, e si intende revocato in caso di sussistenza di condizioni ostative di cui all'art. 94 del D.Lgs n. 36/2023;
- 9) di esprimere parere di regolarità tecnica in merito al presente provvedimento in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi di quanto dispone l'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000;
- 10) di esprimere parere di regolarità contabile;
 - di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale <https://www.aziendaspecialesampagani.it/>
 - all'albo pretorio online ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 69/2009;
 - nella sezione "amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti" ai sensi del combinato disposto dell'art. 37 del D.lgs. 33/2013 "decreto trasparenza" e dell'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 "anticorruzione";
- 11) che avverso al presente provvedimento è possibile ricorrere al TAR Salerno nel termine di 30 giorni ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 104/2010.

IL COMMISSARIO DELEGATO P.T. DELLA SAM

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)